

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO XI - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIBATTIMENTO

Art. 151 Assunzione di nuove prove.

1. Nel caso previsto dall'articolo [507](#) del codice, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo [496](#) del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.
2. Quando è stato disposto di ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto.